



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti (D.P.R. 08.12.2007, n. 271)

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@gardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N°165 / 2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTO: il foglio n. 06.03.04.40695 in data 29.10.2008 dell'Ufficio Locale Marittimo di Numana, con il quale viene richiesta l'emissione di una ordinanza di polizia marittima al fine di disciplinare l'ormeggio alla banchina riservata alle unità navali delle forze di polizia;

VISTO: il foglio n. 06.03.04/46901 in data 15.12.2008 dell'Ufficio Locale Marittimo di Numana, con la quale viene trasmessa a questa Capitaneria di Porto la decisione della Giunta Comunale del Comune di Numana di riservare una banchina del Porto di Numana alle Forze di Polizia;

VISTI: gli atti d'ufficio;

VISTI: gli articoli 17, 18, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

Articolo 1

Lo specchio acqueo antistante la banchina del Molo Sud del porto di Numana, situata di fronte allo stabile della Lega Navale (meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico), è riservato esclusivamente all'ormeggio delle unità navali delle Forze di Polizia / Forze Armate.

Articolo 2

Al fine di permettere alle unità citate il regolare svolgimento delle manovre di ormeggio/disormeggio, è vietato l'ormeggio nello specchio acqueo antistante la testata della banchina in questione,

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

Ogni disposizione precedentemente emanata ed in contrasto con la presente è abrogata.

Ancona, 19.12.2008

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Antonio PASETTI**

POR TO DI NUMANA

Molo SUD

Lega Navale

